

Conseguenze penali pesanti per chi non rispetta l'obbligo di non allontanarsi da casa

Quarantena violata? In carcere

Multa fino a 3 mila € per chi trasgredisce gli altri divieti

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Carcere per chi viola la quarantena o dichiara il falso, e fino a 3.000 euro di multa per le altre trasgressioni delle misure volte a fronteggiare l'emergenza covid-19: è quanto stabilito dal decreto legge n. 19/2020, pubblicato in *G.U.* del 25 marzo e in vigore dal giorno successivo, che ridisegna il quadro sanzionatorio e, oltre a punire con la reclusione chi, positivo al coronavirus, esce di casa, o chi, fermato dalle Forze dell'Ordine, mente sulle ragioni del proprio spostamento, introduce una sanzione salatissima per chi viola le ulteriori prescrizioni. Per arginare la confusione normativa e sanzionatoria generata dai provvedimenti delle ultime settimane, nonché preservare la giustizia penale dal rischio di un ingolfamento che non sarebbe nemmeno bilanciato da un effetto deterrente o quantomeno da entrate nelle casse dello Stato, viene infine abrogata la contravvenzione conosciuta con il dl del 23 febbraio scorso. Considerato che ogni cittadino è destinatario di una o più misure e che potrebbe incorrere in una contestazione di violazioni, è bene conoscere il complesso quadro normativo e sapere cosa si rischia.

Sanzioni fino a 3.000 euro. A fronte dell'elevato numero di persone che continuano a violare le misure di contenimento del virus, il governo prova a intraprendere una nuova strada, abbandonando quantomeno di regola la sanzione penale, e ponendo a presidio delle misure un nuovo illecito amministrativo: dunque, si è deciso che l'inosservanza delle prescrizioni (siano esse adottate dal presidente del consiglio dei ministri o dai presidenti delle regioni) comporta il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Inoltre, nell'ipotesi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si aggiunge la chiusura da 5 a 30 giorni. Con la precisazione che in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione pecuniaria è raddoppiata e quella accessoria applicata nel massimo.

Carcere per chi viola la quarantena. Per quanto riguarda i rapporti con altri illeciti, il disposto si apre con la clausola «salvo che il fatto costituisca reato», con l'effetto che il nuovo illecito amministrativo non è applicabile quando l'inosservanza delle misure di contenimento integri un reato. Il decreto legge

I rischi penali		
ILLECITO SANZIONATO	CASISTICA	PENE E SANZIONI
Violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus	Se non si diffonde il virus e quindi non si contagia nessuno	Ai sensi dell'art. 260 T.u. leggi sanitarie così come modificato dal decreto, arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000
	Se si causa contagio di una o più persone	Ai sensi dell'art. 452 c.p. («Delitti colposi contro la salute pubblica»), n. 1), reclusione da 1 a 5 anni
	Se dal fatto deriva la morte di più persone	Ai sensi dell'art. 452 c.p. («Delitti colposi contro la salute pubblica»), n. 2), reclusione da 3 a 12 anni
Mancato rispetto delle altre misure di contenimento	Se non si è utilizzato un veicolo	Sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro
	Se avviene mediante l'utilizzo di un veicolo	La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a 1/3
	Nel caso si tratti di misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali	Oltre alla sanzione pecuniaria, quella accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni
	Se la violazione è stata commessa anteriormente al 26 marzo 2020	Sanzione amministrativa di 200 euro
False dichiarazioni nelle autocertificazioni rilasciate alle Forze dell'Ordine quando si viene fermati durante uno spostamento	Se si rilasciano generalità mendaci	Ai sensi dell'art. 495 c.p. («Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri»), reclusione da 1 a 6 anni
	Se si mente sulle ragioni volte a giustificare lo spostamento	Ai sensi dell'art. 483 c.p. («Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico»), reclusione fino a 2 anni

continua a riservare al diritto penale la prevenzione e la repressione dell'inosservanza della più rigorosa delle misure limitative disciplinate, in ragione del massimo grado di pericolo che essa comporta per la salute pubblica e per la propagazione dell'epidemia. Si tratta della violazione del «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus».

Fino a 12 anni se c'è contagio. Il nuovo dl chiarisce l'applicabilità a chi viola la quarantena dell'art. 452 c.p., che sotto la rubrica «Delitti colposi contro la salute pubblica» punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi commette per colpa il reato di epidemia consistente nella diffusione di germi patogeni. Se dal fatto deriva la morte di più persone, il carcere sale da un minimo di tre fino a un massimo di 12 anni. Laddove la trasgressione non comporti la diffusione del virus colpendo altri individui, pur con un trattamento sanzionatorio meno duro, il fatto resta reato, e in questo caso per la violazione della misura si risponde ai sensi dell'art. 260 t.u. leggi sanitarie, che punisce chi non

osserva un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Il decreto inasprisce la cornice editale originariamente prevista, sostituendo l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 40.000 a 800.000 lire con l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

Abrogate le contravvenzioni bagatellari. Viene abrogata la disposizione con cui il dl n. 6/2020 poco più di un mese fa aveva previsto che il mancato rispetto delle misure di contenimento fosse punito ai sensi dell'art. 650 c.p.: del resto, l'efficacia deterrente della fattispecie era assai dubbia, considerato che essendo punita con le pene alternative dell'arresto (fino a tre mesi) o dell'ammenda (fino a 206 euro) sarebbe stata ammessa l'oblazione, il che significa che pagando la metà dell'ammenda, 103 euro, il reato si sarebbe comunque estinto.

Ancora, il dl estromette da quelle contestabili anche le contravvenzioni previste «da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità», mettendo così fine alla questione, affacciata tra le procure, della possibile repressione dell'inosservanza delle misure attraverso il generale ricorso all'art. 260 t.u.

leggi sanitarie, incriminazione più severa oltre che per la cornice editale per il fatto che non è soggetta a oblazione.

Il potere dissuasivo delle sanzioni. Dunque, il rinvio all'art. 260 T.u. e alle sanzioni penali viene ora circoscritto al solo caso dei Covid positivi che escono di casa, mentre per le violazioni delle altre prescrizioni la minaccia del penale cede il passo all'irrogazione di sanzioni amministrative. La scelta non è tuttavia da leggersi come mitigazione dell'approccio repressivo: si è preso coscienza che le sanzioni amministrative offrono maggiore effettività sul piano della riscossione, nonché, in una situazione in cui prevale la paura del presente (si pensi oltre alle pecuniarie anche alle sanzioni accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività), vantano un potere dissuasivo con cui il diritto penale non può competere.

Applicazione nel tempo. Se l'abrogazione della suddetta disposizione è stata non solo opportuna ma quasi obbligata, persisteva il problema della sorte da riservare ai fatti antecedentemente commessi. Si è risolto con una norma transitoria, che rende applicabili retroattivamente le nuove sanzioni amministrative, prevedendo che tuttavia che «in tali casi le

sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà».

False dichiarazioni. Tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore del nuovo dl, l'illecito amministrativo può concorrere con eventuali ulteriori reati connessi all'inosservanza delle misure di contenimento. In particolare, chi, fermato dalle Forze dell'Ordine durante uno spostamento, rilascia generalità mendaci rischia da uno a sei anni di carcere (art. 495 c.p.), che punisce chiunque dolosamente dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altra persona. Se invece nell'autocertificazione si mente sulle ragioni (lavorative, di salute, di assoluta urgenza) adottate per giustificare l'abbandono delle mura domestiche, si risponde del reato di cui all'art. 483 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni la «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico», ovvero la condotta di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Attenzione dunque non solo a quello che si fa, ma anche a quello che si dice.